II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1997

relativa a taluni aiuti alla chiusura previsti dall'Italia a favore della Mini Acciaieria Odolese nel quadro dello smantellamento del settore siderurgico privato italiano

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/332/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia [1], in particolare l'articolo 4,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le osservazioni [2] e tenuto conto di queste ultime,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 15 dicembre 1995 la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la sua decisione di avviare il procedimento previsto a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, allora in vigore, relativamente agli aiuti previsti nel quadro del programma di smantellamento del settore siderurgico privato italiano, in favore, tra l'altro, della Mini Acciaieria Odolese (in prosieguo MAO).

Nella decisione del dicembre 1994 che autorizzava gli aiuti previsti la legge italiana 3 agosto 1994, n. 481 (in prosieguo «la legge n. 481/94»), relativa allo smantellamento del settore siderurgico privato italiano, la Commissione, dopo averne accertata la conformità con la decisione 3855/91/CECA, e in particolare con le disposizioni di cui all'articolo 4, aveva imposto alle autorità italiane la notificazione preliminare di ciascuna fattispecie di applicazione di tale legge. La stessa decisione prevedeva che, per poter beneficiare degli aiuti alla chiusura, un'impresa doveva essere stata in produzione mediamente per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni la settimana, in tutto il 1993 e fino al febbraio 1994, mese nel quale è stato notificato alla Commissione il decreto legge n. 396/94, poi convertito nella legge n. 481/94.

Dagli elementi in possesso della Commissione risultava che l'impresa MAO, pur soddisfacendo le altre condizioni stabilite all'articolo 4 della detta decisione, che disciplina gli aiuti alla chiusura, non fosse stata in produzione regolare al momento della chiusura stessa.

Pertanto, la Commissione incontrava gravi difficoltà nel determinare se gli aiuti in oggetto fossero compatibili con il mercato comune. Venne perciò deciso di avviare nei confronti di tali aiuti il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA.

II

Nell'ambito di detto procedimento, la Commissione ha invitato il governo italiano a presentare le osservazioni, mentre gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati tramite pubblicazione della decisione di avvio del procedimento.

[1] GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 42.
[2] GU n. C 101 del 3. 4. 1996, pag. 4.

Con due lettere del 22 agosto 1996 il governo tedesco nonché la «Wirtschaftsvereinigung Stahl» hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni, che sono state trasmesse alle autorità italiane con lettera del 16 settembre 1996. Nelle predette osservazioni i terzi succitati sono intervenuti per esprimere il loro sostegno all'avvio del procedimento deciso dalla Commissione.

In risposta all'avvio del procedimento, nonché alle osservazioni presentate dai terzi, il governo italiano ha fatto presente tra l'altro quanto segue:

— pur riprendendo la parte della decisione del dicembre 1994 che offriva alle autorità italiane la possibilità di proporre criteri oggettivi in base ai quali anche gli impianti che avevano prodotto al di sotto del 25 % della loro capacità avrebbero potuto beneficiare di un aiuto alla chiusura, la Commissione si era limitata, nella decisione di avvio del procedimento, a giudicare non idonei i criteri proposti dall'Italia quale possibile alternativa al principio della «produzione regolare»;

— nel sottoporre detti criteri alla valutazione della Commissione, le autorità italiane erano partite dalla considerazione fondamentale che la scarsa o inesistente produzione denunciata da talune imprese nel 1993 e nei primi mesi del 1994 non erano imputabili alla volontà di uscire dal mercato della siderurgia o all'obsolescenza oppure alla non competitività di detti impianti, ma piuttosto al verificarsi di condizioni congiunturali sfavorevoli connesse a difficoltà di natura finanziaria e ad una crisi di mercato;

— il caso sottoposto alla valutazione della Commissione riguardava impianti che non presentavano problemi di produttività derivanti da fattori tecnici. In taluni casi essi hanno beneficiato di recenti ed importanti interventi di ammodernamento volti ad accrescerne l'efficienza e tutti, comunque, sono stati oggetto di manutenzione regolare, il che ancora oggi consentirebbe loro, con spese relativamente modeste, in tempi brevi, di poter riavviare la produzione in maniera del tutto regolare.

III

Vista la sua produzione l'impresa di cui trattasi è soggetta alle regole del trattato CECA. L'articolo 4, lettera c) del medesimo stabilisce che le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati in qualunque forma sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità. Le uniche deroghe che potrebbero eventualmente essere autorizzate al divieto generale degli aiuti così sancito sono espressamente e tassativamente enunciate nella decisione n. 2496/96/CECA, all'articolo 2 (aiuti a favore della ricerca e sviluppo), all'articolo 3 (aiuti per la tutela dell'ambiente) e all'articolo 4 (aiuti per le chiusure); detta decisione (in prosieguo «il codice degli aiuti alla siderurgia») è entrata in vigore il 1° gennaio 1997.

Va ricordato che l'esistenza di deroghe al divieto generale degli aiuti a favore della siderurgia enunciato all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA non ha assolutamente lo scopo di rendere meno rigorosa la disciplina comunitaria degli aiuti alla siderurgia, giustificata dalle gravi distorsioni di concorrenza che aiuti incompatibili con il mercato comune potrebbero provocare in un settore che continua ad essere molto sensibile. È pertanto necessario che detta disciplina comunitaria sia rigorosamente rispettata, il che implica che possono essere autorizzati aiuti ad un'impresa siderurgica soltanto se la Commissione ha potuto verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste dal codice degli aiuti alla siderurgia.

Ebbene, va constatato che nella fattispecie in esame tutte le condizioni sussistono, compresa quella relativa alla regolarità della produzione che aveva motivato l'avvio del procedimento.

A questo proposito merita ricordare che il codice degli aiuti alla siderurgia — benché preveda come condizione per la concessione degli aiuti che un'impresa fabbrichi regolarmente fino alla data della notificazione degli aiuti alla chiusura — non contiene una definizione chiara della nozione di regolarità. Per questo motivo, nella sua decisione del dicembre 1994, la Commissione aveva deciso che tale condizione sarebbe stata rispettata qualora l'impresa beneficiaria dell'aiuto fosse stata in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al 28 febbraio 1994, data di notificazione alla Commissione del decreto legge n. 396/94, convertito dal Parlamento italiano nella legge n. 481/94. La Commissione aveva inoltre deciso che le autorità italiane avrebbero potuto dimostrare, in base a criteri oggettivi, che un'impresa non conforme al succitato criterio aveva fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA. Il tal caso la Commissione avrebbe esaminato l'aiuto alla luce delle sue specificità per accertare la sussistenza della condizione della regolarità della produzione.

La finalità perseguita dall'articolo 4 del codice degli aiuti alla siderurgia e dalla decisione della Commissione del dicembre 1994 è chiara: gli aiuti per le chiusure possono essere concessi solo alle imprese le cui attività sul mercato siderurgico siano significative, grazie, concretamente ad una produzione regolare. Per contro, il legislatore comunitario non ha ritenuto necessario né opportuno accordare una deroga al divieto generale di cui all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA, poiché la chiusura di un'impresa che non produce regolarmente non ha effetti significativi sul mercato. Ne consegue che i criteri alternativi a quello previsto dalla Commissione nella sua decisione potrebbero essere ammessi purché idonei a dimostrare detta regolarità della produzione.

Ebbene, va osservato che la maggior parte dei criteri prospettati dal governo italiano non sono atti a dimostrare che l'impresa di cui trattasi abbia prodotto in maniera regolare, ma piuttosto che era pronta a farlo. Il dettato

dell'articolo 4 del codice degli aiuti alla siderurgia non consente infatti un'interpretazione estensiva, secondo la quale le imprese che, pur non avendo prodotto regolarmente, sarebbero semplicemente pronte a produrre in maniera regolare prodotti CECA, potrebbero essere incluse tra quelle che possono beneficiare di aiuti.

La documentazione complementare trasmessa dalle autorità italiane nella fattispecie in esame induce tuttavia la Commissione a constatare che:

— per un livello di produzione massima possibile da prendere in considerazione per il 1993 pari a 139 000 tonnellate, il tasso di utilizzo della capacità risulta, per la MAO, del 22,3 %;

— nei mesi di luglio e d'agosto 1993 la MAO ha effettuato ingenti investimenti nei propri impianti (costruzione di un nuovo letto di raffreddamento del liminatorio a caldo) che hanno comportato l'arresto quasi totale della produzione nei due mesi in questione;

— in base alla media della produzione mensile per il solo 1993, la produzione perduta dalla MAO a causa dell'installazione del nuovo letto di raffreddamento può essere valutata in 5 166 tonnellate (1);

— ne risulta un tasso di sfruttamento della capacità del 26 %, rispetto alla produzione massima possibile, per la MAO.

Di conseguenza, tenuto conto del tasso di sfruttamento che l'impresa avrebbe potuto raggiungere in assenza dei lavori di notevole portata eseguiti sul laminatoio, si ha motivo di ritenere che detta impresa fosse in situazione di produzione regolare (cioè, in media, in produzione per almeno un turno al giorno per cinque giorni alla settimana) al momento della chiusura.

IV

Alla luce di quanto procede, in particolare di quanto esposto nel punto III «in fine» si deve concludere che l'aiuto per la chiusura previsto dall'Italia a favore della MAO, per un importo di 5 437 milioni di ITL, può essere dichiarato compatibile con il mercato comune, giacché soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 del codice degli aiuti a favore della siderurgia. Di conseguenza il procedimento in relazione agli aiuti in parola può dichiararsi chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto di Stato previste dall'Italia in favore della Mini Acciaieria Odolese, nel quadro dello smantellamento del settore siderurgico privato, sono compatibili con il mercato comune. L'erogazione di tali aiuti, per un importo di 5 437 milioni di ITL, è conseguentemente autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) 31 000 tonnellate (produzione annua) / 12 mesi × 2 (luglio e agosto). Infatti, nel 1993 l'impresa era stata sempre in produzione nei mesi di agosto (agosto 1992: 7 034 tonnellate; agosto 1991: 4 500 tonnellate; agosto 1990: 5 993 tonnellate).